

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA "IRRORA"

TRA

L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "MARCHE AGRICOLTURA PESCA" (nel seguito denominata AMAP) - Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", con sede legale in Via T. Edison 2, Osimo (AN) (CF e P.IVA 01491360424), rappresentata dall'Avv. Marco Rotoni, nato a il, nella sua qualità di Presidente, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con Deliberazione del CDA n. del

E

L'Agenzia Regionale LAORE della Sardegna, C.F. e P.I. 03122560927 con sede legale a Cagliari in via Caprera n. 8, nella persona del Dott. Marcello Onorato nato a il, nella sua qualità di Direttore del Servizio Sviluppo delle attività agricole, il quale sottoscrive il presente atto ai sensi della Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività agricole n. del

PREMESSO CHE

- Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP). L'art. 1, comma 3, della L.R. n. 11 del 12.05.2022 stabilisce che "Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all'art. 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di A.S.S.A.M., secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale".
- Il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN, emanato con D.M. 22.01.2014, prevede di assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici.
- Il 31.12.2024 scade la convenzione sottoscritta tra l'AMAP e LAORE in data 08.06.2023, avente ad oggetto il "servizio di assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del sistema informativo IRRORA, anche per recepire le eventuali modifiche della normativa nazionale e/o modifiche non strutturali".
- Per garantire il servizio all'utenza di LAORE si rende necessario proseguire l'attività di assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del sistema informativo IRRORA in uso per la Sardegna.
- Risulta opportuno, da parte di LAORE, affidare all'AMAP, la prosecuzione delle attività tecniche di manutenzione di IRRORA, in quanto il sistema informativo è stato sviluppato e viene aggiornato da AMAP.
- LAORE ha richiesto all'AMAP la prosecuzione delle attività previste nella richiamata convenzione (nota Laore Prot. in uscita n. 71676 del 09.12.2024, Prot. AMAP in entrata n. 7663 del 09.12.2024).

- Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241.
- L'ANAC con Parere funzione consultiva n. 66 del 17.01.2024 ha fornito le seguenti indicazioni: richiamando anche l'art. 7, comma 4, del D.Lgs 36/2023, le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo della collaborazione deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'Accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'Accordo possono essere i ristori delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi.
- L'AMAP e LAORE ritengono utile e proficuo proseguire la collaborazione di che trattasi nell'ottica di sviluppare sinergie e complementarità tra le due Agenzie.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Valore giuridico della premessa

La premessa e gli atti in essa menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione istituzionale.

Art. 2 – Finalità

Assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo IRRORA da parte di LAORE in relazione al proprio fabbisogno specifico.

Art. 3 – Oggetto

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del sistema informativo Irrora anche per recepire le eventuali modifiche della normativa nazionale e/o modifiche non strutturali.

Art. 4 – Impegni reciproci

- a. l'AMAP, che ne rimane proprietaria, mette a disposizione di LAORE l'utilizzo del sistema informativo IRRORA ai fini del controllo funzionale e della taratura delle macchine irroratrici in Sardegna;
- b. l'AMAP garantisce che i dati gestiti per LAORE attraverso il sistema informativo IRRORA siano correttamente memorizzati e gestiti nei data base localizzati presso il server farm della P.F. Informatica e Crescita Digitale della Regione Marche secondo i requisiti di integrità e sicurezza di riferimento alla medesima struttura regionale;
- c. l'AMAP garantisce che LAORE, la quale è proprietaria dei dati contenuti nel database, può chiedere-copia dei dati per ogni necessità e ulteriori consultazioni;

- d. l'AMAP provvede ad aggiornare LAORE sulle eventuali variazioni da apportare ai propri sistemi al fine di rendere possibile il trasferimento e il funzionamento di IRRORA;
- e. LAORE promuove la diffusione ed il corretto utilizzo di IRRORA tra gli utenti che ne sono destinatari;
- f. l'AMAP si impegna ad intervenire, quanto più celermente possibile e per quanto nelle sue competenze e possibilità, in caso di malfunzionamenti, problemi tecnici o altro che dovessero intervenire alle strutture tecniche sulle quali sarà ospitato il software, per risolvere i problemi che dovessero interrompere il servizio Irrora e comunque si adopera in ogni modo per sollecitare un intervento tecnico da parte dei responsabili della struttura;
- g. LAORE si impegna a non manipolare Irrora e a non cederlo a soggetti terzi.

Art. 5 – Tempi di esecuzione delle attività

L'AMAP si impegna ad eseguire le attività previste all'articolo 2 nel più breve tempo possibile, senza indugio e in modo da non pregiudicare il funzionamento di Irrora.

Art. 6 – Procedimenti

I responsabili delle attività sono:

- per l'AMAP la Dott.ssa Angela Sanchioni in qualità di responsabile della E.Q. "Agrometeo, PAN, Sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici".
- per LAORE il Dott. Marcello Onorato, in qualità di responsabile del Servizio Sviluppo delle attività agricole a cui afferisce il servizio di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici.

Art. 7 – Responsabilità e coperture assicurative

1. L'Agenzia richiedente assume ogni responsabilità in merito all'utilizzo dell'applicativo IRRORA, anche in caso di uso improprio o di violazione di diritti di privacy e in genere di privativa altrui. Pertanto, l'amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne AMAP e la Regione Marche anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
2. L'AMAP non è e non può ritenersi responsabile delle strutture tecniche della Server Farm di cui all'Art. 3 comma b e deve ritenersi sollevata in caso di danni a terzi che un eventuale disservizio dovesse comportare.
3. Ciascuna Parte garantisce che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 8 – Norme di sicurezza

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti il presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 9 – Durata

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.01.2025 con termine in data 31.12.2025, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi previo accordo tra le parti.

Art. 10 – Oneri finanziari e rimborsi spese

- a. In relazione all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione LAORE riconosce e corrisponde all'AMAP, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, per l'attività di cui all'art. 2 e per il rimborso canone utilizzo hardware, l'importo annuo di Euro 6.000,00 (seimila) come riportato nella Tabella 1 "Schema rimborso spese per funzionamento e adeguamento di Irrora", parte integrante e sostanziale del presente atto. L'importo verrà corrisposto come segue:
- Euro 3.000,00 (tremila) relativi al canone per l'utilizzo hardware, entro il 30.06.2025;
 - Euro 3.000,00 (tremila) entro il 31.12.2025;
- b. Eventuali richieste di modifiche strutturali di Irrora e/o di servizi aggiuntivi da parte di LAORE saranno recepite di comune accordo tra le parti.
- c. Il trasferimento del rimborso delle spese come sopra dettagliato, verrà effettuato, nelle modalità suindicate, a seguito di invio, all'Agenzia LAORE, di regolare richiesta di rimborso all'indirizzo PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it;
- d. Il pagamento sarà effettuato tramite sistema pagoPA;
- e. Si precisa che le somme sopraindicate non si configurano quale pagamento di corrispettivo e non costituiscono alcuna forma di profitto o guadagno; pertanto, l'onere finanziario derivante dalla presente convenzione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un rimborso delle spese effettivamente sostenute, di cui alla Tabella 1 di seguito riportata:

Tabella 1 "Schema di rimborso spese per funzionamento e adeguamento di Irrora per LAORE"

Costi del personale				
SERVIZIO	ATTIVITA'	Quantità	Costo unità	Totale
Supporto tecnico all'utilizzo dell'applicativo "IRRORA"	Manutenzione adeguativa del software per recepire le eventuali modifiche della normativa nazionale e/o modifiche non strutturali	15 gg/anno	200 euro/gg	3000,00 euro/anno
Canone utilizzo Hardware	Server virtuale e database su macchine regione Marche + backup e disaster recovery	1	3000,00 euro/anno	3000,00 euro/anno
Totale generale				6000,00 euro/anno

Stima costo/GIORNO per n. 1 risorsa categoria "D" (ca € 200,00)

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la

sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. L'AMAP, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'AMAP, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Il titolare del trattamento è: AMAP – Via dell'Industria, 1 – 60027 Osimo (AN), il DPO è l'Avv. Michele Centoscudi, che può essere contattato tramite la seguente E-mail: dpo@amap.marche.it o PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Art. 12 – Risoluzione/recesso e controversie

1. Le parti riconoscono che i termini di cui all' art. 10 sono essenziali ai sensi dell'art. 1457 e la mancata esecuzione degli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 costituisce inadempimento e determina la risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. Pertanto, ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione anche prima del termine naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento o di adempimento parziale o inesatto degli obblighi e degli impegni assunti, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.

La controparte può intimare alla parte inadempiente di provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a due mesi, decorso il quale la convenzione si intende risolta di diritto.

2. Le parti possono recedere dall'accordo nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente al momento della sottoscrizione e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine;
3. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'applicazione della convenzione si elegge convenzionalmente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 13 - Integrazioni della convenzione

La convenzione può subire modifiche o integrazioni finalizzate al miglioramento della qualità del servizio. Tali modifiche devono essere approvate con conformi deliberazioni da parte degli organi competenti delle due Agenzie.

Art. 14 – Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli si applicano le norme vigenti in materia di accordi tra P.A. e di contabilità generale dello Stato e degli enti pubblici, nonché le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 15 – Sottoscrizione e Spese-di bollo e registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art 15, comma 2-bis, Legge 241/90, e trasmessa mediante posta elettronica certificata; è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 17.06.14, le relative spese sono ad esclusivo carico dell'AMAP. L'imposta di bollo, ad esclusivo carico dell'AMAP, è assolta mediante annullamento delle relative marche su apposito modello all'uopo predisposto.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e del DPR n. 131 del 26.04.1986, con spese a carico dalla parte che ne faccia richiesta.

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalle parti con firma digitale e trasmessa alla controparte tramite posta elettronica certificata. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente atto deve essere redatta, sottoscritta e trasmessa alla controparte con le stesse modalità sopra indicate.

Letto, approvato e sottoscritto

Agenzia Marche Agricoltura Pesca
AMAP

Il Presidente Avv. Marco Rotoni

Firma

LAORE Sardegna
Agenzia Regionale per lo sviluppo in Agricoltura

Il Direttore del Servizio Sviluppo delle attività agricole
Dott. Marcello Onorato

Firma

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate,
nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*